

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione I - Disposizioni generali

Art. 76 (Legittimati a chiedere l'iscrizione)

Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge [11 R.D. 499/1929, 2671 c.c.] a promuovere l'iscrizione.

Note

La differenza con l'ordinamento comune, in cui la domanda di trascrizione può essere posta da chiunque ex art. 2666 c.c., è giustificata dal fatto che l'iscrizione tavolare ha carattere costitutivo e quindi solamente chi ha un interesse giuridicamente rilevante può domandare l'iscrizione.

Il carattere giudiziale del procedimento tavolare esclude anche ogni iniziativa di terzi che agiscono come gestori d'affari (art. 81 c.p.c.).